

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FIORILLO, DEL TURCO, MAZZUCA,
OSSICINI, BESSO CORDERO, MARINI, IULIANO e BRUNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1996

Istituzione di un fondo autonomo per le persone
che si occupano senza vincolo di subordinazione
delle cure domestiche della propria famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo l'argomento della pensione per le casalinghe, ovvero più correttamente definite «persone che si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure domestiche della propria famiglia», è stato più volte all'attenzione del Parlamento, ma finora a parte qualche provvidenza di rado si è trasformato in provvedimenti legislativi (pensione sociale?).

È giunto quindi il momento, o meglio la necessità, per effetto dell'evoluzione dei modelli demografici, dei cambiamenti occupazionali, della trasformazione dei nuclei familiari, di dare una più oculata e significativa trattazione del problema.

Si è già ammesso che le responsabilità derivanti dalla cura dei figli in tenera età, dall'assistenza alle persone non autosufficienti, dall'attività di riproduzione sociale in genere, costituiscono un ostacolo alla partecipazione delle donne alla forza lavoro e alla loro promozione socio-professionale.

Ne consegue che è ormai improcrastinabile riconoscere la possibilità di «inserimento» nel sistema di protezione sociale, attraverso il beneficio di una tutela previdenziale, a quelle donne che (per scelta o, quasi sempre, per necessità) non hanno la possibilità di accedere a lavori di mercato retribuiti, o vi possono accedere in modo discontinuo.

Il problema è fondamentalmente di «inserimento», quindi di dare più spazio all'eguaglianza, ad una visione di adeguata solidarietà in una prospettiva di pari opportunità.

Nel passato l'unica normativa volta a tutelare le casalinghe è stata la legge 5 marzo 1963, n. 389, con la quale venne istituita presso l'INPS la «Mutualità pensioni a favore delle casalinghe». Il provvedimento fu una risposta parziale e inadeguata alle richieste e alle aspettative delle casalinghe e i

trattamenti furono e sono irrisori, per cui tale normativa deve essere valutata negativamente e, pertanto, destinata a fallire.

Il secondo provvedimento è stato l'istituzione della «pensione sociale», adottata all'interno della legge 30 aprile 1969, n. 153. Seppure non direttamente rivolta alle casalinghe, l'introduzione della «pensione sociale» ha potuto assicurare una protezione annua minima, per non dire miserrima, ai soli cittadini ultrasessantacinquenni privi di reddito.

A oltre venticinque anni da tale legge e nonostante la diffusa estensione del relativo trattamento, essa colloca i beneficiari della pensione sociale nella categoria degli almeno sei milioni di poveri che vivono nel nostro Paese. A tale scopo fu istituito, a parziale reintegro, con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 3, commi 6 e 7), un assegno sociale lievemente aggiornato rispetto all'aumentato costo della vita nel frattempo intervenuto.

La proposta che presentiamo vuole evitare che le persone addette ai lavori domestici confluiscono nel numero dei percettori di «assegno sociale» andando ad ingrossare le fila degli inadeguatamente assistiti, conferendo peraltro una diversa valorizzazione socio-economica al nucleo familiare.

Tanto più notoria è la difficoltà di collocare questa attività femminile nel codice del lavoro.

Un contributo di grande rilievo verso una soluzione in positivo del problema è stato dato dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 28 del 12-19 gennaio 1995 ha sostenuto che «il lavoro effettuato all'interno della famiglia può essere ricompreso, sia pure per le peculiarità che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme», conferendogli valenza di lavoro vero e proprio.

Dal punto di vista normativo, la proposta si colloca perfettamente in linea con la legge generale di riforma n. 335 del 1995 per quanto riguarda il calcolo della pensione, la possibilità di ricongiunzione al Fondo di tutti i periodi di contribuzione attribuiti a seguito di lavoro autonomo, professionale, dipendente, nonché riguardo al diritto a fruire degli accrediti figurativi.

La finalità del provvedimento è quello di garantire una copertura previdenziale, sia pure modesta, al soggetto che svolge unicamente lavoro di cura nell'ambito familiare nel periodo di riferimento per la copertura previdenziale.

Tale copertura, integrandosi con quella garantita per i periodi di attività lavorativa, porterà ad una prestazione previdenziale continua nel tempo, allo scopo di pervenire ad un livello di pensione superiore al livello dell'assegno sociale su un periodo di riferimento, peraltro, di 35 anni di contribuzione indiretta ed un'età pensionabile superiore a 60 anni.

La proposta contenuta nel disegno di legge si basa, in particolare, sul finanziamento della prestazione previdenziale calcolata con il metodo contributivo, nonché sulla facoltà per l'iscritta di avvalersi della delega alle «ditte convenzionate» per il versamento al Fondo dell'importo cumulato corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita al pubblico e il prezzo riservato a determinati acquirenti sulla base di specifici accordi stipulati con associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

È infine da precisare che:

a) la dizione «ditte convenzionate» include, fra gli operatori delegati, anche i

produttori di beni e servizi. L'estensione è suggerita da tre considerazioni:

1) non escludere la potenzialità rilevante rappresentata dai produttori, che immetterebbero a beneficio del Fondo parte delle enormi risorse ora destinate ad iniziative promozionali (bollini premio, oggettistica, eccetera); tra l'altro, trattasi di categoria capace di assumersi, a costi marginali, gli oneri organizzativi ed amministrativi, compresi quelli richiesti da esigenze di controllo;

2) non limitare a priori il novero dei distributori a quei centri commerciali capaci di sopportare gli oneri organizzativi a costi ragionevoli;

3) tenere conto del potere negoziale degli organismi associativi o sindacali, sia con i centri di distribuzioni sia con le industrie produttrici;

b) sulla base dei dati pubblicati dalla Banca d'Italia, il numero dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante non supera il 6 per cento. Conseguentemente, le casalinghe in genere non sono ancora abituate all'utilizzo di strumenti del genere. Le esigenze di gestibilità e di controllo - a cui l'uso della moneta elettronica potrebbe sopperire - possono agevolmente essere soddisfatte con l'introduzione di procedure automatiche compatibili con i processi di distribuzione e di produzione, mentre la controllabilità è comunque garantita dagli adempimenti amministrativi e fiscali a cui le aziende sono tenute;

c) l'estensione della facoltà di delega alla iscritta ad un fondo di previdenza complementare sorge del tutto spontanea, avuto anche riguardo alle prevedibili convenzioni cui si è fatto cenno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo e soggetti interessati)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituito un Fondo autonomo al quale sono iscritte, su base volontaristica, le persone che si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure domestiche alla propria famiglia e che non prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi ovvero autonoma in forma continuativa e non sono titolari di pensione diretta.

2. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono le provvidenze già presenti nelle gestioni previdenziali vigenti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, nonché quelle che venissero eventualmente concesse nell'ambito di provvedimenti a sostegno della famiglia.

3. L'iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa *part-time*.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno il diritto di aderire ad un fondo di previdenza complementare, costituito ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le contribuzioni di cui all'articolo 14 possono, a scelta dell'iscritto, confluire nel Fondo di cui al comma 1 ovvero nel fondo di previdenza complementare di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 2.

(Sistema finanziario di gestione)

1. Il sistema finanziario di gestione del Fondo è a capitalizzazione, con costituzione di un patrimonio a gestione separata da quella degli altri fondi previdenziali costituiti presso l'INPS.

Art. 3.

(Contribuzione)

1. L'iscritto può scegliere, al momento dell'adesione al Fondo, tra cinque diverse classi di contribuzione, indicizzate annualmente in base all'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina le classi di contribuzione di cui al comma 1. Il comitato amministratore del Fondo, di cui all'articolo 15, può deliberare eventuali modifiche alla classi di contribuzione stesse, con cadenza quinquennale.

3. In caso di iscrizione in età superiore a 50 anni, l'iscritto ha facoltà di riscattare fino ad un numero di anni di contribuzione che assicurino il raggiungimento di un'anzianità contributiva di 15 anni al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. A richiesta dell'interessato possono essere destinate al Fondo le contribuzioni derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in caso di telelavoro o di lavoro a domicilio.

5. Le contribuzioni di cui al comma 4 del presente articolo, determinate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, confluiscono al Fondo di cui alla presente legge, anzichè alla gestione separata istituita dal medesimo articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995.

Art. 4.

(Utilizzazione della contribuzione versata in regimi pensionistici obbligatori)

1. Alla data di maturazione dei requisiti per la corresponsione dei trattamenti erogati dal Fondo, qualora in favore del benefi-

ciario risultino versati contributi nelle gestioni obbligatorie non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, questi ultimi sono utilizzati, a richiesta dell'interessato, per la liquidazione di una pensione supplementare con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 5.

(Accrediti figurativi)

1. Per i trattamenti pensionistici liquidati nel Fondo sono riconosciuti accrediti figurativi, sulla base della classe minima di contribuzione e con onere a carico del bilancio dello Stato, in caso di:

- a) maternità;
- b) assistenza ad un familiare totalmente inabile;
- c) attività di volontariato svolta presso strutture pubbliche.

2. Il riconoscimento figurativo è limitato agli eventi intervenuti dopo l'iscrizione, per un periodo massimo complessivo di cinque anni.

Art. 6.

*(Trasferimento della contribuzione
in altri fondi)*

1. Qualora, successivamente all'iscrizione al Fondo di cui alla presente legge, un soggetto venga iscritto ad un fondo previdenziale obbligatorio, il montante dei contributi versati è trasferito, a richiesta, nel fondo previdenziale medesimo.

Art. 7.

(Prestazioni)

1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:

- a) liquidazione della pensione di vecchiaia, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 9, a partire dal cinquantasette-

simo anno di età, a condizione che l'importo di pensione maturato sia almeno pari al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della citata legge n. 335 del 1995, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno con almeno cinque anni di contribuzione;

b) liquidazione in capitale del montante versato, nel caso di raggiungimento del sessantacinquesimo anno con meno di cinque anni di contribuzione;

c) liquidazione anticipata della pensione di inabilità, il cui importo è calcolato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dopo almeno cinque anni di versamenti;

d) liquidazione della pensione di reversibilità in caso di morte successiva al pensionamento, secondo la normativa vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora l'interessato abbia esplicitamente optato, all'atto dell'iscrizione al Fondo, per l'erogazione di tale prestazione.

Art. 8.

(Morte senza diritto a pensione)

1. L'iscritto al Fondo può aderire all'assicurazione per il caso di morte, senza diritto a pensione, con due diverse modalità:

a) senza restituzione dei contributi versati, con conseguente maggiorazione di rendimento da calcolare secondo tecniche attuariali;

b) con restituzione agli aventi diritto del montante dei contributi versati rivalutati.

Art. 9.

(Formula di pensione)

1. L'importo della pensione di vecchiaia nel Fondo è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di conversione determinato in base alla mortalità della popolazione assicurata e tenuto conto dell'opzione relativa alla reversibilità delle prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il montante individuale dei contributi versati all'età del pensionamento, convertito in rendita vitalizia, è calcolato sulla base dei rendimenti effettivamente realizzati nella gestione del patrimonio del Fondo.

3. L'importo della pensione di inabilità è calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di conversione, con riferimento al coefficiente relativo all'età di 57 anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore a 57.

Art. 10.

(Indicizzazione)

1. La rendita è rivalutata annualmente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui all'articolo 15, può deliberare modifiche del tasso di indicizzazione nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanziario sulla cui base sono calcolati i coefficienti di conversione di cui al comma 1 dell'articolo 9.

Art. 11.

(Deducibilità fiscale)

1. I contributi al Fondo sono fiscalmente detraibili fino ad un'aliquota del 22 per cento, entro un limite annuo di lire 5.000.000. Possono avvalersi della predetta agevolazione l'assicurato o altro soggetto di cui l'assicurato risulti fiscalmente a carico.

2. Il limite annuo di cui al comma 1 è ridotto a lire 2.500.000 qualora l'altro soggetto ivi indicato partecipi a forme pensionistiche individuali.

Art. 12.

(Cumulabilità con l'assegno sociale)

1. Agli effetti del conferimento, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,

dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non concorre a formare reddito la pensione di vecchiaia liquidata nel Fondo, in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo dell'assegno sociale.

Art. 13.

(Costi di gestione)

1. Sulla contribuzione al Fondo è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità industriale, con verifica di congruità a cadenza quinquennale.

Art. 14.

(Delega alle «ditte convenzionate»)

1. L'iscritto al Fondo può delegare le «ditte convenzionate» al versamento al Fondo stesso dell'importo cumulato corrispondente alla differenza fra prezzo di vendita al pubblico e prezzo riservato a determinati acquirenti sulla base di specifici accordi stipulati con associazioni od organizzazioni sindacali rappresentative della categoria di cui all'articolo 1, comma 1. Analoga facoltà può essere esercitata dall'iscritto per i versamenti al fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

2. I versamenti disposti secondo le modalità indicate al comma 1 rientrano, per le aziende erogatrici, nei costi generali e, per i percipienti, non costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 15.

(Comitato amministratore)

1. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore composto da sette membri designati dalle associazioni maggiormente

rappresentative a livello nazionale della categoria di cui all'articolo 1, comma 1, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente. Il presidente è eletto dal comitato tra i membri designati dalle predette associazioni.

2. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;

b) delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni, trasmettendole al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo, di cui all'articolo 16;

f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 16.

(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni)

1. Avverso i provvedimenti adottati in tema di contributi e prestazioni, l'iscritto può presentare ricorso al comitato amministratore del Fondo, di cui all'articolo 15.

2. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

4. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento.

Art. 17.

*(Ridefinizione dell'attuale
Mutualità pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli importi delle rendite attualmente in pagamento nella gestione Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono aumentati alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi in base ai quali sono aumentati gli importi delle pensioni sociali per effetto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. I contributi già versati nella gestione Mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira.

3. Dal 1° gennaio 1995, i contributi versati nella gestione di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma 2.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono posti a carico del bilancio dello Stato per la parte non coperta dal patrimonio di gestione.

5. All'iscritto alla Mutualità pensioni è data facoltà di recesso dall'assicurazione, con riscossione del valore di riscatto in unica soluzione.

6. Le contribuzioni versate nella gestione mutualità pensioni, rivalutate con le modalità di cui ai commi 2 e 3, possono essere utilizzate all'atto dell'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 1, attraverso il versamento del montante contributivo risultante come premio unico di ingresso, con le stesse modalità previste per i trasferimenti intergenerazionali.

